



*Prefettura di Siracusa
Ufficio Territoriale del Governo*



*Ufficio Scolastico per la Sicilia
Ufficio X – Siracusa*

Protocollo e data a margine

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici della provincia
LORO SEDI

E, p.c. Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale
SIRACUSA

Al Sig. Presidente del Tribunale per i
Minorenni
CATANIA

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni
CATANIA

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza
SIRACUSA

OGGETTO: Dispersione scolastica – Attività di prevenzione e contrasto.

In previsione dell'avvio anno del nuovo anno scolastico 2024/2025 e in attuazione degli impegni assunti in sede di Osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica, istituito presso questa Prefettura ai sensi del *Protocollo per la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza giovanile nel comune di Siracusa e per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali*, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine agli obblighi previsti dall'art. 114 del d.lgs. n. 297/1994 come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 (c.d. Decreto Caivano), convertito nella legge n. 159/2023.

Come noto, il citato decreto Caivano da un lato, ha modificato l'art. 114 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) rimarcando i compiti di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico già previsti in capo ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci, dall'altro, ha inasprito le conseguenze anche penali della violazione dell'obbligo di istruzione



*Prefettura di Siracusa
Ufficio Territoriale del Governo*



*Ufficio Scolastico per la Sicilia
Ufficio X – Siracusa*

scolastica con l'introduzione della nuova fattispecie di reato prevista dall'art. 570-ter c.p.

Sotto il primo profilo, in particolare, la nuova disciplina ha introdotto termini più stringenti per la segnalazione di assenze ingiustificate (15 gg. anche non consecutivi nel corso di 3 mesi in luogo dei 10 gg. in 1 mese previsti dalla precedente normativa), nonché per la ripresa della frequenza (7 gg. a fronte dei 10 previsti, oltre i quali scatta l'inadempimento del genitore o del responsabile dell'ottemperanza all'obbligo scolastico), prevedendo altresì rilevanti conseguenze decadenziali rispetto ad eventuali contributi assistenziali di cui sia beneficiaria la famiglia del minore.

Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della nuova disciplina, si ritiene utile richiamare gli adempimenti posti in capo alle SS.LL. dalla normativa in parola.

Ai sensi del citato art. 114, la violazione dell'obbligo di istruzione si articola nelle due ipotesi di seguito indicate:

➤ **MANCATA ISCRIZIONE**

Situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), prevista dall'art. 114 comma 1, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, **entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo ad ottemperare alla legge e procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

➤ **FREQUENZA IRREGOLARE (elusione dell'obbligo di istruzione)**

Situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Ai sensi del citato art. 114 comma 4, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e qualora ravvisi taluna delle sopra richiamate fattispecie **lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'obbligo di istruzione.**



Prefettura di Siracusa
Ufficio Territoriale del Governo



Ufficio Scolastico per la Sicilia
Ufficio X – Siracusa

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, il Dirigente scolastico avvisa entro ulteriori sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Si soggiunge che, al fine di dare ulteriore impulso all'attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, è stata prevista l'istituzione degli Osservatori di Area, con funzioni di coordinamento e promozione del raccordo interistituzionale e dell'integrazione degli interventi per la realizzazione di una migliore offerta formativa.

In particolare, gli Osservatori di Area, cui fanno capo gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT), assicurano il monitoraggio delle situazioni a rischio di dispersione scolastica con riferimento a quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico.

In quest'ottica, al fine di intercettare tempestivamente le potenziali ipotesi di dispersione scolastica, gli OPT intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto degli alunni che versano in situazioni di criticità, attuando ogni utile iniziativa per contrastare il fenomeno in parola individuando percorsi condivisi e rispondenti ai bisogni del minore.

Al riguardo, per opportuna conoscenza, si rappresenta che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha proceduto alla ricostituzione e riorganizzazione degli Osservatori d'area sulla dispersione scolastica. In particolare, con il Decreto Direttoriale n. 433 del 13 agosto 2024, il Direttore Generale dell'USR per la Sicilia ha costituito, per l'anno scolastico 2024/2025, in relazione alla provincia di Siracusa, le seguenti sedi di Osservatorio d'Area:

SEDE OSSERVATORIO	COMPETENZA
I.C. "Wojtyla-Chindemi" Siracusa	Istituti Comprensivi di Siracusa, Floridia, Solarino e Priolo Gargallo
I.C. "S. Lucia"	- Istituti Superiori di Siracusa e Floridia - Canicattini, Palazzolo Acreide, Ferla, Buscemi, Buccheri e Cassaro
I.C. "F. Maggiore" Noto	Avola, Noto, Rosolini e Pachino
I.I.S. "Nervi- Alaimo" Lentini	Lentini, Carlentini, Francofonte, Melilli, Augusta e Sortino



Prefettura di Siracusa
Ufficio Territoriale del Governo



Ufficio Scolastico per la Sicilia
Ufficio X – Siracusa

Ai predetti Osservatori le SS.LL., in base alla competenza territoriale, potranno rivolgersi per ogni utile supporto nell'attività di contrasto al fenomeno in parola.

Nel rappresentare quanto sopra, si richiama la sensibile attenzione delle SS.LL. sui contenuti della indicata normativa e sulla necessità della sua immediata, puntuale applicazione.

Il Prefetto
(Moscarella)

Il Dirigente dell'USR per la Sicilia
Ufficio X – Ambito Territoriale Siracusa
(Giliberto)